

AMGA Legnano S.p.a.
Via Per Busto Arsizio, n. 53
20025 LEGNANO (MI)

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO
DI MENSA AZIENDALE, MEDIANDTE BUONI PASTO
CARTACEI, A FAVORE DELLE SOCIETA' AMGA
LEGNANO S.P.A, AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L.,
AMGA SPORT S.S.D.A.R.L. AEMME LINEA
DISTRIBUZIONE S.R.L.**

Lì 19 Luglio 2018

IL Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Stefania Medri

TITOLO I - PARTE DESCRITTIVA

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E OBIETTIVI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo mensa a favore dei dipendenti delle società del Gruppo Amga Legnano (AMGA Legnano S.p.A, AEMME Lina Ambiente s.r.l., AMGA Sport s.s.d. a.r.l. e AEMME Linea Distribuzione s.r.l.).

Il servizio prevede l'erogazione di buoni pasto con i seguenti valori nominali: per i dipendenti delle società AMGA Legnano SpA, AEMME Linea Distribuzione Srl, AMGA Sport s.s.d. a r.l. il valore nominale dei buoni pasto è pari ad € 6,00 (sei euro) per un totale stimato di numero 25.176 buoni pasto all'anno, per i dipendenti delle società AEMME Linea Ambiente srl è pari ad € 5,87 (cinquevirgolaottantasette euro) per un totale stimato di numero 9.792 buoni pasto all'anno e per i dipendenti della società AEMME Linea Ambiente è di € 4,00 (quattro euro) per un totale stimato di numero 960 buoni pasto all'anno.

Il numero di buoni pasto potrà essere incrementato, oltre che nelle ipotesi di modifica in corso di esecuzione del contratto espressamente disciplinate dal presente capitolato, anche in ragione del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario sui valori nominali posti a base di gara.

Nel corso della esecuzione del servizio, la stazione appaltante si riserva di modificare l'ammontare dei valori nominali del buono facciale, nel caso in cui ciò dipenda da variazioni degli accordi sindacali. In tale caso il corrispettivo verrà proporzionalmente adeguato, fermo restando l'applicazione del ribasso d'asta offerto in sede di partecipazione alla procedura.

Il servizio comprende:

- 1) La stampa e la consegna dei buoni pasto;
- 2) Predisposizione di un elenco di esercizi convenzionati, aggiornato, da distribuire ai dipendenti
- 3) Gli ulteriori servizi previsti dal presente capitolato prestazionale.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO – OPZIONE PER LA PROROGA

Il servizio richiesto avrà la durata di un anno a partire dalla data di avvio della prestazione, fatte salve le ipotesi di proroga di cui al seguito del presente articolo.

L'amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto per i successivi due anni da esercitarsi disgiuntamente per il secondo e per il terzo anno.

Tale facoltà sarà esercitata nei tre mesi precedenti la scadenza. L'esecuzione delle prestazioni avverrà agli stessi prezzi e condizioni. In qualsiasi caso durante il periodo di proroga la stazione appaltante si riserva la facoltà di indire la nuova procedura di affidamento e dalla data di aggiudicazione di tale procedura il servizio sarà svolto dal nuovo operatore economico.

ART. 3 – VALORE STIMATO DELLA PROCEDURA

Il valore stimato della procedura, per tutte le prestazioni indicate nel presente capitolato è stabilito in annui Euro 285.336,00 oltre IVA nella misura di legge ed altri oneri connessi se dovuti; trattandosi di servizi svolti all'esterno della stazione appaltante non vi sono oneri derivanti da interferenze ai sensi dell'art. 26, c. 3bis del D.Lvo n. 81/08 e s.m.i.

Il contratto è a misura e terminerà alla scadenza del periodo di un anno o della successiva proroga, indipendentemente dal raggiungimento del valore stimato della procedura, considerato che i servizi erogati verranno remunerati con le modalità di cui al successivo art. 9, applicando i prezzi unitari risultanti dalla procedura di aggiudicazione, moltiplicati per il numero di buoni pasto effettivamente erogati.

ART. 4 - MODALITA' E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere reso con le modalità dettagliate nella parte prestazionale del presente capitolato.

ART. 5 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'operatore economico dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni entro il termine indicato.

L'operatore economico, relativamente al personale subordinato impiegato nello svolgimento delle prestazioni:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore di competenza;

- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;

L'operatore economico deve rispettare la normativa in materia di inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999, n. 68.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra l'operatore economico e i professionisti o il personale impiegato nelle prestazioni.

Il personale dell'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

ART. 6 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'operatore economico, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- c. nominare e comunicare al Direttore dell'esecuzione un capo progetto dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'operatore economico per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo;
- d. relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto;
- e. far presente al Direttore dell'esecuzione del contratto di ogni evenienza o emergenza che si verifichi nella conduzione delle prestazioni definite nel contratto di affidamento e che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;
- f. partecipare, senza richiedere compensi aggiuntivi, a riunioni collegiali indette dalla stazione appaltante per l'illustrazione dell'attività svolta e della sua esecuzione;
- g. Al termine dell'appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, la ditta dovrà depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:
 - dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i., resa da ogni dipendente (sia della ditta appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
 - dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i. dal legale rappresentante della ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare

accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

ART. 7 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

L'operatore economico assume la responsabilità professionale relativa al servizio, nonché per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'incarico e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità a riguardo.

È rimesso all'operatore economico ogni onere strumentale ed organizzativo per l'espletamento del servizio, rimanendo tale attività organicamente esterna ed indipendente dagli uffici e dagli organi della stazione appaltante.

La stazione appaltante si impegna a cooperare attivamente con l'operatore economico.

ART. 8 - ANTICIPAZIONI

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

ART. 9 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO

I pagamenti avvengono mensilmente, mediante emissione di stati di avanzamento a cui deve seguire emissione certificato di pagamento.

Ai sensi dell'art. 30, c. 5bis del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento è redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «prestazioni a tutto il» con l'indicazione della data.

I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa dopo l'emissione dei documenti sopraccitati; il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati nella fattura e relativi allegati.

Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal periodo minimo di cui al comma 1.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario a 30 giorni data fattura fine mese su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

ART. 10 - PAGAMENTI A SALDO

Il pagamento dell'ultima fattura avverrà entro 90 giorni dalla redazione dell'attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del dlgs 50/2016 e s.m.i.

In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 30 c. 5bis dlgs 50/2016 e s.m.i., il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

ART. 11 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 9 sulla decorrenza dei termini di pagamento, nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 5, c. 1 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse

ART. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Il CIG dovrà essere riprodotto sul frontespizio del buono pasto in modo da rendere evidente la connessione tra il contratto principale ed il flusso finanziario da esso generato.

Non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli acquisti di beni e servizi effettuati a monte dagli esercenti per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, dal momento che detti acquisti rientrano nell'ambito della normale operatività dei ristoratori e prescindono dall'eventuale spendita del buono pasto, presso i relativi esercizi commerciali, da parte di dipendenti pubblici.

ART. 13 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 1260 c. 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106 c. 13 del dlgs 50/2016 e s.m.i.

ART. 14 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i. la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente con particolare riferimento a quanto stabilito nel DM Infrastrutture e Trasporti 7.3.2018, n. 49.

Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

ART. 15 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lvo n. 50/16 e sopradescritte all'esecutore è riconosciuto un risarcimento sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, c. 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro 5 giorni dalla data della relativa redazione.

Il Direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento

Nel caso in cui, per ragioni ad oggi ignote, la stazione appaltante chiedesse di non portare a termine le prestazioni oggetto del presente capitolato, la stessa corrisponderà il pagamento delle prestazioni limitatamente alle attività effettivamente svolte.

ART. 16 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua entro 5 giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

ART. 17 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOLTE DALL'ESECUTORE

Ai sensi dell'art. 106 del dlgs 50/2016 e s.m.i., nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante ovvero dal RUP, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

ART. 18 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche. In tal caso l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.

Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi di seguito riportati.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice dei contratti pubblici;

2) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;

b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante gli ingiunge l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Le modifiche, nonchè le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ART. 19 – SUBAPPALTO

Trattandosi di servizi per cui necessita una particolare professionalità e infungibilità della prestazione il subappalto è vietato.

ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL’AZIENDA

È fatto assoluto divieto all’operatore economico di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del cc e dell’art. 106 c. 1 lett. d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART. 21 – GARANZIA DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l’operatore economico dovrà procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all’articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del cc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell’Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze dell’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

ART. 22 - COPERTURE ASSICURATIVE

L’operatore economico assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'operatore economico dovrà stipulare un'adeguata polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in tre milioni di euro.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo l'Impresa Mandataria dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'operatore economico aggiudicatario. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'operatore economico.

I professionisti indicati dall'operatore economico quali esecutori della prestazione dovranno presentare, qualora previsto da normativa vigente, apposita polizza per responsabilità professionale con massimale e con massimale adeguato.

ART. 23 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 26, c. 3 bis del D.Lvo n. 81/08 e s.m.i. non è necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.

L'operatore economico deve garantire ai propri dipendenti il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'operatore economico, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto il "*Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto*" (DUVR) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'operatore economico deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'operatore economico deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'operatore economico, che abbia coinvolto personale del Committente. L'operatore economico, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

ART. 24 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al momento dell'emissione dello stato di avanzamento del servizio.

La verifica di conformità finale e complessiva è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione della prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

ART. 25 - RISERVATEZZA

L'operatore economico ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

Le parti prendono atto e riconoscono che, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, esse potranno venire a conoscenza di notizie ed informazioni riguardanti l'altra parte. A seguito di ciò, ciascuna parte si impegna a trattare con la massima riservatezza ed a non divulgare alcuna informazione riguardante l'altra parte, salvo che non si tratti di informazioni che siano pubblicate o che la comunicazione debba essere effettuata a fronte di un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Ciascuna parte si impegna a mantenere riservate le informazioni di natura confidenziale relative all'altra parte delle quali la stessa venga a conoscenza in virtù dell'operatività del contratto salvo che:

- a) siano di pubblico dominio non a seguito di violazione del presente obbligo di riservatezza;
- b) siano in possesso di chi li riceve già prima che tale divulgazione abbia avuto luogo;
- c) siano stati ottenuti da terzi senza vincoli di riservatezza;
- d) debbano essere rivelate a seguito di un ordine della Autorità Giudiziaria o come prescritto da qualsivoglia ente governativo che abbia giurisdizione sulle Parti.

Ciascuna parte potrà utilizzare tali informazioni confidenziali per i soli scopi per cui tali informazioni le siano state fornite. Tali informazioni confidenziali potranno essere trasmesse ai dipendenti e collaboratori solo se strettamente necessario per l'esecuzione del presente contratto da parte degli stessi. Il presente impegno è valido e vincolante tra le parti per tutto il periodo di validità del presente contratto e successivamente per un periodo di 3 anni.

Le parti si impegnano alla scrupolosa osservanza degli impegni previsti dalla D.Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni in tema di riservatezza dei dati personali e dichiarano reciprocamente che i dati personali relativi a ciascuna di esse verranno utilizzati dalla parte ricevente per gli scopi di:

- eseguire il presente contratto;
- effettuare valutazioni e verifiche conseguenti;
- per effettuare verifiche a tutela del credito.

ART. 26 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall'operatore economico verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate

ART. 27 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'operatore economico è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare all'art. 144, e al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

La ditta appaltatrice nello svolgimento delle prestazioni si impegna a rispettare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e relative Appendici ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. adottato dalla Stazione appaltante e pubblicato sul sito internet aziendale.

ART. 28 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata.

Sono a totale carico dell'operatore economico tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'operatore economico assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'operatore economico tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30.12.1982 n. 955.

ART. 29 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Busto Arsizio. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 30 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori danni che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Violazione degli obblighi relativi al personale impiegato e degli oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore e di modalità di esecuzione della prestazione,	5, 6 e 15	Euro 300,00,
Violazione delle disposizioni in tema di pagamenti e fatturazione	9	Euro 250,
Mancanza delle caratteristiche dei buoni pasto	34	Euro 350,00
Mancanza delle caratteristiche degli esercizi convenzionati	35 e 36	Euro 350,00
Violazione delle disposizioni in tema di variazione degli esercizi convenzionati	37	Da 150 a 350 a seconda della gravità della violazione
Ritardo nella consegna dei buoni pasto	39	0.3 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
Ritardo nella regolarizzazione degli esercizi convenzionati in caso di variazione degli stessi	37	0,3 per mille dell'importo netto contrattuale
Mancato ritiro dei buoni pasto scaduti	40	Euro 300
Ritardo nella consegna di nuovi buoni pasto in sostituzione di quelli scaduti	40	0.3 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto all'operatore economico nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) l'operatore economico, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta all'operatore economico;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere dell'operatore economico ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

Con riferimento alle ipotesi di cui sopra è in ogni caso fatta salva la risoluzione del contratto di appalto laddove le violazioni riscontrate anche in ragione della loro reiterazione integrino gli estremi del grave inadempimento contrattuale.

ART. 31 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore	Art. Capitolato
Riduzione del numero di esercizi convenzionati al di sotto del numero minimo e/o offerto in sede di gara	36 e 37
Mancanza dei requisiti degli esercizi convenzionati e/o dei buoni pasto	34 e/o 36
Mancata consegna dei buoni pasto	39
Mancata esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente contratto	

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del d.lgs 50/2016 e s.m.i.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, in ogni momento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, con tutte le conseguenze di legge, in tutti i seguenti casi imputabili all'appaltatore stesso:

- i. frode nell'esecuzione del servizio;
- ii. manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio;
- iii. gravi violazioni alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, o nelle norme relative agli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali in materia relativa alle retribuzioni o altre posizioni simili;
- iv. in caso di perdita da parte dell'incaricato dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- v. utilizzo improprio di qualsiasi notizia o dato di cui l'operatore economico sia venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidati;

vi. cessazione di attività, attivazione di procedure fallimentari in capo all'appaltatore

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

ART. 32 – MODALITA' DI APPALTO

Il presente appalto sarà aggiudicato con procedura aperta comunitaria ai sensi dell'art. 60 del dlgs 50/2016 e s.m.i. con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, nei termini di cui al disciplinare di gara.

TITOLO II - PARTE PRESTAZIONALE

CAPO I

Servizio sostitutivo mensa per il personale dipendente

ART. 33 – SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA TRAMITE L'EROGAZIONE DI BUONI PASTO CARTACEI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo mensa a favore dei dipendenti delle società del Gruppo Amga Legnano (AMGA Legnano S.p.A, AEMME Linea Ambiente s.r.l., AMGA Sport s.s.d. a.r.l. e AEMME Linea Distribuzione s.r.l.).

In particolare il servizio comprende l'erogazione del numero stimato di buoni pasto di cui presente capitolato aventi il valore nominale parimenti previsto dal capitolato.

Il numero di buoni pasto potrà essere incrementato, oltre che nelle ipotesi di modifica in corso di esecuzione del contratto espressamente disciplinate dal presente capitolato, anche utilizzando i ribassi d'asta, offerti dall'aggiudicatario.

ART. 34 – CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO

I Buoni pasto cartacei dovranno riportare i seguenti dati:

- a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
- b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- c) il valore facciale espresso in valuta corrente;
- d) il termine temporale di utilizzo;
- e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- f) la dicitura «Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore»
- g) la numerazione progressiva non ripetibile, o altro strumento idoneo alla tracciabilità del Buono pasto;
- h) il nominativo del dipendente sulla copertina del “blocchetto”.
- i) il codice identificativo gara (CIG) sulla copertina del “blocchetto”

L'appaltatore dovrà inoltre adottare specifiche misure antifalsificazione ed eventuali ulteriori misure per garantire la tracciabilità del buono stesso.

I buoni pasto potranno essere utilizzati, durante la giornata lavorativa, anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai dipendenti delle società del Gruppo Amga e non danno diritto a ricevere prestazioni di beni o servizi diversi rispetto a quelli oggetto del presente capitolato.

Nel caso in cui il buono pasto non avesse le caratteristiche di cui al presente articolo, la stazione appaltante assegna all'operatore un termine di 10 per provvedere alla regolarizzazione, fatta salva l'applicazione delle penali e la risoluzione del contratto laddove ne ricorrano i presupposti.

ART. 35 – CARATTERISTICHE DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI

L'appaltatore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una rete di fornitori, nei termini descritti dal presente capitolato ed eventualmente dalla offerta tecnica dell'aggiudicatario, presso i quali dovrà essere garantita la fruizione, fino al valore nominale del buono pasto generi alimentari.

Costituisce condizione inderogabile per l'erogazione del servizio che gli esercizi convenzionati rientrino nelle seguenti categorie e siano in possesso delle necessarie e relative autorizzazioni:

- 1) Somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L. 25.8.1991 n. 287 e della l.r. Lombardia, 2 febbraio 2010 n. 6;

- 2) Rosticcerie e gastronomie artigianali, i cui titolari devono essere iscritti all'albo di cui all'art. 5, comma 1, della l. 443/1985;
- 3) Esercizi di vendita di cui al dlgs 31 marzo 1998 n. 114 ed alla legge regionale Lombardia 2 febbraio 2010 n. 6 legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare;
- 4) Mense aziendali e intraziendali.

Gli esercizi devono svolgere le seguenti attività:

- 1) Somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L. 297/1991 e della l.r. Lombardia 6/2010;
- 2) Cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Gli Esercizi Convenzionati dovranno:

- essere muniti delle relative e prescritte licenze di somministrazione e della autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'Esercizio,
- essere muniti di ogni altra licenza e/o autorizzazione prescritta dalla legge per lo svolgimento della attività;
- avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività ed esporre un adesivo con l'indicazione della accettazione del buono pasto.

ART. 36 – NUMERO DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI E CONTENUTO DELLA CONVENZIONE

Gli esercizi convenzionati dovranno trovarsi ad una distanza dalla sede operativa di ciascuna società non superiore a:

- Km 5,00 per AMGA Legnano S.p.A. e per AMGA Sport, sede operativa in Legnano (MI)
- Km 4,00 per AEMME Linea Ambiente Srl e per AEMME Linea Distribuzione Srl, sede operativa in Magenta (MI)
- Km 3,00 per AEMME Linea Ambiente Srl, sede operativa in Busto Garolfo (MI)

Il numero di esercizi convenzionati, per ciascuna società, non potrà essere inferiore a:

- N 80 esercizi, per AMGA Legnano S.p.A. e per AMGA Sport, sede operativa in Legnano (MI)
- N 35 esercizi, per AEMME Linea Ambiente Srl e per AEMME Linea Distribuzione Srl, sede operativa in Magenta (MI)
- N 15 esercizi, per AEMME Linea Ambiente Srl, sede operativa in Busto Garolfo (MI)

per un totale di 130 (numero “minimo complessivo obbligatorio” di esercizi convenzionati da garantire in fase di esecuzione), con la distribuzione sopra indicata.

Almeno un esercizio convenzionato, per ciascuna sede, dovrà garantire un menu per celiaci.

Resta fermo quanto previsto dal disciplinare di gara per cui il concorrente dovrà indicare nella propria offerta tecnica, che in caso di aggiudicazione diventerà parte integrante degli impegni contrattuali, il numero di esercizi, superiori a quello “minimo complessivo obbligatorio”, convenzionati o che intende convenzionare.

Sia il numero complessivo obbligatorio di esercizi sia gli esercizi aggiuntivi offerti in sede di gara dovranno avere, tassativamente, le caratteristiche e la distribuzione previste dal presente capitolato ed in particolare dal presente articolo.

L'aggiudicatario, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della aggiudicazione definitiva, dovrà a pena di decadenza e/o annullamento e/o revoca della aggiudicazione comunicare alla stazione appaltante l'elenco completo degli esercizi convenzionati in numero pari al numero indicato nella offerta tecnica.

In particolare, l'elenco degli esercizi convenzionati dovrà essere redatto con modalità tali da poter essere utilizzato per informare i dipendenti dei luoghi in cui è possibile spendere i buoni pasto, e dovrà contenere le seguenti informazioni:

- Ragione sociale e partita iva;
- Denominazione;
- Indirizzo;
- Tipologia di esercizio (esempio, Bar, ristorante ecc...),
- Orario di apertura;
- Recapiti mail, telefonici ed eventuale sito internet;
- Giorno di chiusura;
- Menu per celiaci;
- Data della convenzione e scadenza della stessa;
- Indicazione della sede delle Società del Gruppo cui si riferiscono gli esercizi convenzionati;
- Indicazione del sito internet sul quale potranno essere consultati gli aggiornamenti dell'elenco degli esercizi convenzionati.

La presentazione del suddetto elenco costituisce condizione per addivenire alla sottoscrizione del contratto di appalto; la stazione appaltante provvederà ad effettuare controlli a campione circa l'esistenza del convenzionamento prima della sottoscrizione del contratto di appalto.

Gli accordi di convenzionamento dovranno avere il seguente contenuto minimo:

- a) Indicazione del termine di pagamento da parte della società di emissione dei "buoni pasto" utilizzati presso gli esercizi convenzionati;
- b) La durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione
- c) le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità ed ai limiti di utilizzo, nonché ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;
- d) l'indicazione dello sconto incondizionato e di eventuali altri corrispettivi riconosciuti alle società di emissione;
- e) l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del "buono pasto", entro il quale l'esercizio convenzionato potrà validamente richiedere il pagamento delle prestazioni effettuate.

ART. 37 – VARIAZIONE DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI.

Nel corso della esecuzione del contratto, l'appaltatore dovrà altresì tenere aggiornato, tramite il proprio sito internet, l'elenco degli esercizi convenzionati che, in nessun caso, potranno risultare inferiori rispetto al numero minimo complessivo obbligatorio ovvero, se superiore, rispetto al numero di esercizi offerti in sede di gara, ed è tenuto, entro 3 giorni dalla richiesta della stazione appaltante o comunque periodicamente ogni tre mesi, a trasmettere un elenco aggiornato dell'elenco degli esercizi convenzionati, contenente le informazioni descritte nel precedente art. 36.

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del contratto si verificano delle sostituzioni degli esercizi convenzionati inseriti in elenco, ad esempio a seguito di scadenza della convenzione, risoluzione e/o recesso, l'appaltatore è tenuto ad informare, entro 3 giorni, la stazione appaltante e a provvedere alla sostituzione, entro 15 giorni, dell'esercizio convenzionato qualora ciò si renda necessario per rispettare il numero di esercizi convenzionati che l'appaltatore è tenuto a garantire. .

Il mancato rispetto del numero minimo complessivo obbligatorio di esercizi convenzionati previsti dal capitolato o dalla offerta tecnica, sarà sanzionato nei termini e con le modalità previste dall'art. 30 presente contratto di appalto e potrà comportare, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale.

ART. 38 – VERIFICHE PERIODICHE DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI E SEGNALAZIONE DA PARTE DEI DIPENDENTI

La stazione appaltante, in aggiunta alle verifiche propedeutiche alla sottoscrizione del contratto di appalto, si riserva di effettuare verifiche periodiche e a campione sugli esercizi convenzionati al fine di accertare il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui al presente capitolato speciale di appalto e la correttezza e veridicità dei dati comunicati nel corso della esecuzione.

Le verifiche avranno ad oggetto, a titolo esemplificativo, l'esistenza dell'esercizio convenzionato ed il rispetto del numero di esercizi che l'impresa è tenuta a garantire per capitolato e/o in base alla offerta tecnica presentata, l'esistenza della convenzione, la effettiva rispondenza della stessa alle prescrizioni di cui al precedente art. 36 e/o di quelle offerte in sede di gara, il rispetto dei termini di pagamento a favore degli esercizi convenzionati, la effettiva accettazione del buono pasto, l'effettivo riconoscimento del valore nominale, l'esistenza di eventuali restrizioni da parte dell'esercizio convenzionato dei generi alimentari di acquisto.

Costituiscono altresì strumento di verifica periodica le segnalazioni inviate dai dipendenti, fruitori dei buoni pasto aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo, le circostanze di fatto riportate al comma precedente.

Nel corso delle verifiche, sia precedenti sia successive alla sottoscrizione del contratto di appalto, la stazione appaltante potrà acquisire copia degli accordi di convenzionamento ed ulteriori dati quali ad esempio il nominativo, il codice fiscale e la qualifica del soggetto che sottoscrive per l'esercente che deve essere munito di idonei poteri di rappresentanza, gli estremi del documento d'identità del sottoscrittore ed un documento fiscale di provenienza certa dell'esercente o copia della sua autorizzazione commerciale nonché la documentazione attestante il rispetto del quanto offerto in sede di gara dall'appaltatore.

Al termine delle verifiche la stazione appaltante potrà assegnare un termine congruo, tenuto conto della difformità riscontrata, entro il quale l'operatore economico dovrà ripristinare le condizioni contrattuali e/o sostituire l'esercizio convenzionato, fatte salve le previsioni di cui all'art. 30 del presente capitolato prestazionale e l'applicazione delle penali.

ART. 39 – TEMPO E MODALITA' DI CONSEGNA DEI BUONI PASTO E RENDICONTAZIONE

A ciascuna società del Gruppo dovrà essere attribuito un codice cliente.

La stazione appaltante provvederà ad effettuare gli ordini dei buoni pasto via mail, all'indirizzo che verrà comunicato dall'appaltatore al momento della firma del contratto, entro il 19/20 di ogni mese.

Nell'ordine la stazione appaltante indicherà il codice cliente, la società ordinante ed il nominativo cui i buoni ordinati si riferiscono.

La consegna dei buoni pasto dovrà avvenire entro il 25 di ogni mese e, comunque, non oltre 5 giorni dalla richiesta - presso la sede di AMGA Legnano S.p.A o altre sedi che saranno comunicate nel corso della esecuzione - a cura e spese della ditta appaltatrice.

La rendicontazione dell'utilizzo dei buoni pasto è disciplinata dall'art. 9 del presente capitolato.

ART. 40 – BUONI PASTO SCADUTI

I buoni pasto scaduti potranno essere restituiti dalla stazione appaltante all'appaltatore entro e non oltre quattro mesi dalla scadenza (farà fede la data di ricezione da parte del fornitore).

L'appaltatore, un mese prima della scadenza dei buoni pasto, dovrà dare adeguata pubblicità e notizia alla stazione appaltante dell'approssimarsi della scadenza dei buoni pasto.

Entro 30 giorni successivi alla scadenza dei buoni pasto (anche nel caso in cui questa dovesse verificarsi oltre la scadenza naturale del presente contratto purché la restituzione sia avvenuta durante il periodo di validità), dovrà procedere, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla stazione appaltante, alla emissione di nuovi buoni pasto in sostituzione di quelli scaduti, senza alcun addebito alla stazione appaltante medesima.